FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI
VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005
F. +39 0691684028 • gs@fisr.it • gs@pec.fisr.it www.fisr.it

Sentenza n. 5 – del 03/05/2017
Ruolo T.F. n. 002/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli Avv.ti:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Valerio CIONI – Componente
Andrea GIUGNI – Componente

riunitosi il 19 aprile 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 15/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. **Mauro Medda**.

Premesso che:

1) in data 26 luglio 2016 perveniva alla Federazione una segnalazione inviata a mezzo posta (su carta intestata "Roller Team Sardegna", ma priva di data ed, inoltre, mancante di sottoscrizione autografa della persona il cui nominativo è presente in calce: "Il presidente Claudio Sorrentino") e, poi, il successivo 10 ottobre 2016, ulteriore documentazione, sempre su carta intestata dalle predetta A.S.D. e mancante di sottoscrizioni, consistente:

- in una segnalazione diretta a "l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili" e alla locale "Polizia Municipale", priva di data e di prova della spedizione;
- in una missiva diretta all'odierno incolpato;

2) nelle suddette comunicazioni viene stigmatizzato il fatto che il sig. Medda, senza alcuna autorizzazione Comunale, e senza il benestare della A.S.D. Roller Team

Sardegna presso cui era tesserato, avrebbe impartito a privati (tra i quali, bambini non tesserati FIHP ed altri invece tesserati con la predetta A.S.D.) lezioni di Pattinaggio Corsa, su un tratto stradale pubblico, limitando, tra l'altro, la libera circolazione dei veicoli lungo il suo percorso;

3) con nota del 23 settembre 2016 la Procura informava il sig. Mauro Medda circa la propria intenzione di procedere al suo deferimento per i fatti suenunciati ed invitava il medesimo a far pervenire entro 7 gg. eventuali memorie difensive;

4) il sig. Medda non forniva, tuttavia, riscontro a tale richiesta;

5) il 25 gennaio 2017 la Procura Federale, con atto di deferimento rubricato al n° 15/2016, disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei suoi confronti per la violazione dell'art. 1- "Doveri ed Obblighi" del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISR;

6) il Presidente del Tribunale fissava l'udienza per la data del 17 marzo 2017 disponendo le notifiche di rito;

7) all'udienza del 17 febbraio 2017, presente il Procuratore Federale, il Tribunale, accertata l'intempestività della *vocatio in iudicium,* differiva il dibattimento al 17 marzo 2017 disponendo il rinnovo delle notifiche;

8) all'udienza del 17 marzo 2017 si verificava analogo vizio per cui il Tribunale differiva ulteriormente i dibattimento al 19 aprile 2017 disponendo che, in assenza di altri mezzi idonei, la notifica venisse effettuata a mezzo raccomandata 1;

9) all'udienza del 19 aprile 2017, preso atto del fatto che:

- la notifica era stata effettuata all'incolpato in data 30 marzo 2017;
- tenuto conto dei precedenti avvisi, la stessa risultava, pertanto, tempestivamente pervenuta all'interessato, di cui veniva dichiarata l'assenza;
- il Procuratore Federale non formulava alcuna specifica richiesta istruttoria,

il Tribunale dichiarava, pertanto, chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava la parte presente a concludere;

10) il Procuratore Federale, ritenuta provata la sua responsabilità disciplinare in relazione all'illecito contestato, chiedeva applicarsi all'incolpato la sanzione di € 200,00;

11) acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti, il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio per deliberare, argomentava come segue:

IN FATTO

I fatti storici materialmente attribuiti all'incolpato ai fini della contestazione disciplinare *de qua* consistono, come in premessa rimarcato, nell'avere impartito lezioni di pattinaggio a tesserati e non, occupando abusivamente un tratto di strada comunale, limitando, addirittura, la regolare circolazione dei veicoli lungo il suo percorso.

Tali circostanze risultano, tuttavia, meramente rappresentate - peraltro in forma solo ipotetica - nelle missive di cui al punto 1) della Premessa, ma non ulteriormente riscontrate attraverso idonei supporti probatori.

Deve preliminarmente rilevarsi come dette missive risultino mancanti di sottoscrizione da parte del presidente della A.S.D. Roller Team Sardegna, sig. Claudio Sorrentino.

Né, le stesse, risultano corredate da ulteriori indicazioni utili ad individuare le fonti (eventualmente anche testimoniali) da cui gli (anonimi) esponenti avrebbero appreso le circostanze ivi riferite, ovvero da supporti documentali dai quali possa concretamente evincersi la condotta contestata ed, in particolare, che l'incolpato abbia praticato l'attività sportiva in parola lungo le strade comunali, che questi abbia coinvolto soggetti tesserati o estranei impartendo loro lezioni, ovvero che l'occupazione dei predetti spazi pubblici non fosse consentita o autorizzata.

Altrettanto dicasi con riferimento al documento inviato in allegato all'esposto, attraverso il quale la società esponente rivendica, presso l'amministrazione comunale, la propria estraneità alle condotte eventualmente imputabili al Medda, documento che risulta, a sua volta, privo di sottoscrizione e di riscontri in relazione all'inoltro, all'effettiva ricezione e, soprattutto, agli eventuali esiti.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che le condotte materialmente ascritte all'incolpato nel contesto dell'esposto da cui ha origine il presente procedimento non possano dirsi, su tali incerti presupposti, provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

IN DIRITTO

1. I documenti prodotti a riprova dei fatti contestati.

Come noto, stante l'imprescindibile esigenza - euristicamente imposta in tutte le branche dall'Ordinamento - di avere contezza non solo in ordine alla riferibilità di una dichiarazione a colui il quale risulta esserne l'apparente autore, ma anche in merito alla responsabilità che questi si assume nel renderla, le conseguenze giuridiche dell'omessa sottoscrizione di un documento consistono, in ambito civile [1], penale [2] ed amministrativo [3], in linea di principio, nella mancata certificazione di appartenenza della medesima, posto che la c.d. "*segnatura*" integra lo strumento tipico mediante il quale l'autore ne fa propri i contenuti, consentendo, così, non solo di risalire alla paternità dell'autore, ma anche di rendere il contenuto dell'atto vincolante per i terzi destinatari.

Vero è che la paternità di un documento può evincersi anche da altri indici e che, pertanto, nel caso di specie, la provenienza di quelli in esame dalla società esponente ed, eventualmente, dal suo legale rappresentante, potrebbe astrattamente desumersi dalla natura del mezzo di comunicazione utilizzato, vale a dire un indirizzo di posta elettronica apparentemente riferibile a detti soggetti.

Deve, peraltro, rilevarsi come, anche a voler ritenere percorribile un simile alternativa, l'esposto in esame non contenga affatto la narrazione di circostanze direttamente apprese dal suo apparente firmatario, ma solo la rappresentazione di fatti riferiti *de relato* (non è chiaro neppure

[1] Vds. sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 1 ottobre 2013, n° 22420.
[2] Cfr. in tal senso, l'art. 241 del vigente c.p.p. ed, ancor prima della sua promulgazione, Cassazione penale, sez. III, 5 novembre 1985.
[3] T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 9 novembre 2016, n° 11092.

con quale grado di derivazione), senza la benché minima indicazione relativa alla fonte diretta.

Il Collegio viene chiamato a pronunciarsi, in definitiva, in relazione a circostanze storiche indirettamente riportate, *de auditu,* da anonimi esponenti, senza neppure che questi ultimi forniscano elementi identificativi di colui - o coloro - i quali le avrebbero vissute: sulla base delle sole indicazioni contenute nell'esposto (ed anche a prescindere dalla mancanza della sottoscrizione) il Tribunale non ritiene, di conseguenza, raggiunta la prova dei fatti storici presupposti ai fini della contestazione disciplinare mossa nei confronti del Medda.

2. Il contegno processuale dell'incolpato.

Neppure, a tal fine, appare possibile trarre indiretti argomenti di prova in considerazione della condotta processuale tenuta dall'incolpato, il quale ha scelto di rimanere contumace lungo tutto l'arco del presente procedimento.

Va rilevato, inoltre, come l'art. 51 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva, al comma 6, preveda che «*Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile*»; appare opportuno, pertanto, in quest'ottica, tenere presenti le conseguenze processuali connesse, ex art. 115 c.p.c. [4], alla omessa formale contestazione.

Si osserva, a tale proposito, come la giurisprudenza - precedente e successiva alla Riforma [5] - abbia sempre negato la natura di *ficta confessio* della mancata costituzione in giudizio, ribadendo come le conseguenze istruttorie connesse alla mancata contestazione (ossia

---

[4] «*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*» - articolo così sostituito dall'art. 45, comma 14, della Legge di Riforma del Processo Civile del 18 giugno 2009, n° 69.

[5] *Ex multis,* Cassazione civile, sez. lav., 21 novembre 2014, n° 24885 secondo cui «*La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova*»; id. sez. III, 23 giugno 2009, n° 14623 «*L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema*».

l'accertamento dei fatti da ritenersi, quindi, provati) si producano nella sola ipotesi in cui la parte, che tali assunti non ha contestato, risulti "*costituita*" in giudizio [6].

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come in epigrafe composto,

ASSOLVE

Il sig. Mauro Medda per insussistenza del fatto contestato a titolo disciplinare.

Sussistendo giustificati motivi connessi alla natura delle questioni esaminate e delle questioni giuridiche da sciogliere, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10 liberi, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Alessandro Giorgetta.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 19 aprile 2017

F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente relatore

F.to Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente

[6] Deve ritenersi, quindi, che l'utilizzo del participio passato con funzione aggettivale manifesti indubbiamente la volontà del legislatore riformista di legare la c.d. *ficta confessio* ad un comportamento endoprocessuale della parte.